

**N. 01039/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01681/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2013, proposto da:

Società Ep S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Armando Profili, con domicilio eletto in Roma, V. Palumbo n. 26;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2.

Ladisa S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo Mandataria di Rti con Mediterranea Soc. Coop. Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Castellano, Michele Perrone e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

nei confronti di

Dussmann Service S.r.l., R.R. Puglia S.r.l., n.c.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II n. 294 del 2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di ristorazione della ASL di Bari.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Bari e di Ladisa S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Armando Profili, Giovanna Corrente e l'avv. Verbaro, su delega dell'avv. Michele Castellano;

Considerato che l'appello non risulta, ad un primo sommario esame, assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto anche conto che l'appellante, collocatasi al quarto posto nella graduatoria, non ha censurato le posizioni dei concorrenti che si sono collocati in una migliore posizione nella graduatoria;

Ritenuto comunque prevalente, in relazione al danno prospettato, l'interesse pubblico alla aggiudicazione della gara al concorrente che ha presentato il progetto risultato migliore e con un ribasso decisamente più

consistente di quello offerto dalla appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1681/2013).

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

